Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 206 del 18 agosto 1967

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 18 agosto 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. **701.**

Nozione di origine di alcuni prodotti ai fini della applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. **701.**

Nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

Vista la Decisione n. 5/66 del 22 aprile 1966, relativa alla definizione del concetto « prodotti originari », ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa;

Vista la Decisione n. 6/66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che da applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli atti connessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943, concernente la nozione di prodotti originari ed i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione sopracitata;

Vista la Decisione 13/66 del 28 ottobre 1966 che apporta modifiche alla Decisione 5/66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione del concetto « prodotti originari » ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero:

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi di merci compresi negli allegati II, III e IV della Decisione del Consiglio di Associazione numero 5/66 del 22 aprile 1966, alla quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943, sono sostituiti dagli allegati *A*, *B* e *C* alla Decisione n. 13/66 adottata dal Consiglio di Associazione di cui all'articolo 39 della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406. Tale Decisione fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1° gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — ANDREOTTI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 106. — GRECO

ASSOCIAZIONE C.E.E. - S.A.M.A.

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 6 dicembre 1966. — CEE-EAMA/232/66 (CA 73)

NOTA

CONCERNE: *Decisione n. 13/66 del Consiglio di Associazione che modifica la decisione n. 5/66 relativa alla definizione del concetto di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione e ai metodi di cooperazione amministrativa.*

1. Nella 4ª sessione, il Consiglio di Associazione, dopo aver dato il proprio accordo sui prodotti provvisoriamente esclusi dall'applicazione della decisione n. 5/66 e sulle modifiche di natura redazionale e linguistica da apportare a tale decisione, ha incaricato il Comitato di Associazione di constatare formalmente se i testi messi a punto dal Segretariato [CEE-EAMA/217/66 (COMA 104)] sono conformi alle decisioni adottate.

2. Nella 13ª riunione tenuta il 2 dicembre 1966, il Comitato ha potuto constatare la concordanza del testo sottoposto dal Segretariato con le decisioni adottate dal Consiglio, tenuto conto di talune modifiche apportate alla versione in lingua olandese [doc. CEE-EAMA/230/66 (COMA 116)].

3. La versione definitiva della decisione n. 13/66 del Consiglio di Associazione è allegata alla presente.

ALLEGATO

Decisione n. 13/66 del Consiglio di Associazione che modifica la Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione relativa alla definizione del concetto « prodotti originari » ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Il Consiglio di Associazione,

Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità, e, in particolare le disposizioni del Titolo I,

Visto l'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio allegato alla suddetta Convenzione di Associazione,

Vista la dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari ed annessa all'atto finale della suddetta Convenzione (Allegato VII),

Visto il Protocollo n. 3 relativo al concetto di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Associazione,

Visto il progetto della Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando che dall'adozione, il 22 aprile 1966, della Decisione n. 5/66, si è verificata la necessità di apportare varie modificazioni redazionali agli allegati di tale Decisione;

Considerando peraltro che il Consiglio di Associazione si è messo d'accordo sui problemi posti dai prodotti che figurano all'Allegato IV di tale Decisione,

Decide:

Articolo 1

Gli Allegati II, III e IV della Decisione n. 5/66 sono sostituiti dagli Allegati *A*, *B* e *C* riportati qui di seguito.

Articolo 2

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente Decisione.

La presente Decisione entra in vigore il 1° gennaio 1967.

Fatto a Bruxelles, addì 28 ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio di Associazione
Barnabé KANYARUGURU

ALLEGATO *A*
Alla Decisione n. 13/66

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonchè le operazioni similari). 2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi. 3. *a*) Il mutamento d'imballaggi, nonchè le divisioni e le riunioni di colli; *b*) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonchè la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio; 4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari. 5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal Consiglio di Associazione per poter essere considerati come originari sia degli Stati membri che degli Stati associati. 6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo. 7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra. 8. La macellazione degli animali.	
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci numeri 02.01 e 02.04.	
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di pesci.	
04.02	Latte e crema di latte conservati, concentrati o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03.	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi, e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01.	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03 (incluso).	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta.	
08.11	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato.	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal numero 08.01 al n. 08.09 incluso.	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso).	Essiccazione di frutta.	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali.	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.	Fabbricazione a partire da cereali.	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.	Fabbricazione a partire da legumi secchi.	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8.	Fabbricazione a partire da frutta del Capitolo 8.	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate .	Fabbricazione a partire da patate.	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06.	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06.	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire dall'orzo.	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del Capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7.	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali.	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05.	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05.	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi.	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.).	Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 2.	
15.07 B II	Oli vegetali ed alimentari	Estrazione dai prodotti dei Capitoli 7 e 12.	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di *frattaglie o di sangue.*	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 2.	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 2.	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei.	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 3.	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 3.	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati.	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie.	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao.	Fabbricazione a partire da altri prodotti del Capitolo 17.	
17.05	*Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati* o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.	*Fabbricazione a partire da qualsiasi* prodotto.	
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato.		Fabbricazione a partire da grani di cacao « originari ».
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao.		Fabbricazione a partire da grani di cacao « originari ».
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato . .		Fabbricazione a partire da grani di cacao « originari ».
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao.		Fabbricazione per la quale viene utilizzato del cacao in grani, di valore non superiore al 40% del valore del prodotto finito e a condizione che i prodotti del Capitolo 17 utilizzati siano dei « prodotti originari ».
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50% in peso.	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri.	
19.03	Paste alimentari		Ottenuti a partire dal grano duro.
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate.	Fabbricazione a partire da prodotti diversi.	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili.	Fabbricazione a partire da prodotti diversi.	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri.	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto.	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico.	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati.	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.		Fabbricazione a partire dalle frutta « originarie » del Capitolo 8 e dei prodotti « originari » del *Capitolo 17.*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti « originari » del Capitolo 17.
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti « originari » del Capitolo 17.
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole.		Fabbricazione a partire dai prodotti « originari » dei Capitoli 8, 17 e 22.
ex 20.07	Succhi di frutta non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri.		Fabbricazione a partire dai prodotti « originari » dei Capitoli 8 e 17.
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti . . .	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche.	
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°.	Aggiunta d'acqua all'alcole etilico della voce n. 22.08 o miscela fra di loro di alcoli delle voci nn. 22.08 e 22.09.	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.	Fabbricazione a partire da alcole o vino.	
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie.	Fabbricazione a partire da prodotti diversi.	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.).	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi.	
24.02 A, B e C	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo.		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono « prodotti originari ».
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01.	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01.	
28.27	Ossido di piombo	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce numero 78.01.	
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce numero 28.42.	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci numeri 28.28 e 28.42.	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci numeri 28.28 e 28.42.	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci numeri 28.01 e 28.13.	
ex 28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20.	
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce numero 28.28.	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci numeri 28.01 e 28.13.	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo.
ex 29.35	Piridina; alfapicolina, betapicolina, gammapicolina.		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina.
ex 29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picolina e trasformazione delle picoline in vinilpiridina.
ex 29.38	Acido nicotinico (vitamina PP) . . .		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico.
ex 30.03	Antibiotici	Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce numero 29.44.	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci numeri 32.04 e 32.05.	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti ».	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato.	
35.05	Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola.	Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi.	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rondenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici;		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
ex 38.19	Miscugli non agglomerati di carburi metallici; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose; composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio; « altri » prodotti (prodotti della sottovoce 38.19 Q della tariffa doganale delle Comunità Europee).		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso.	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali.	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.	Concia di pelli greggie del nuro 41.01.	
41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.	Concia di pelli greggie del nuro 41.01.	
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.	Concia di pelli greggie del nuro 41.01.	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.	Concia di pelli greggie del nuro 41.01.	
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metalizzati .		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci numeri dal 41.02 al 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito.
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate . .	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce numero 43.02).	
44.21 .	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti.		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01.
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli.		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta.
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato.		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta.
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01.
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02).		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da lana in massa.
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da lana in massa.
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce numero 53.02.
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati.
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04.
53.11	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 53.01 al 53.05 incluso.
54.04	Filati di lino o di ramié preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire dalle materie delle voci n.ri 54.01 e 54.02.
54.05	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 e 54.02.
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 e 55.03.
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 e 55.03.
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza . .		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04.
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
55.09	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04.
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa.		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
56.02	Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali.		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati preparati o altrimenti preparati per la filatura.		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto.		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 56.01, 56.02 e 56.03.
57.09	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01.
57.10	Tessuti di juta		Ottenuti a partire dalla juta greggia.
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali .		Ottenuti a partire dalle materie delle voci n.ri 57.02 e 57.04.
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso.
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso.
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso.
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati .		Ottenuto a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili.
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate, reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde.		Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto.		Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili.
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria.		Ottenuti a partire da filati.
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati dalla cellulosa o di altre materie plastiche artificiali.		Ottenuti a partire da filati.
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio.		Ottenuti a partire da filati.
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati.		Ottenuti a partire da filati.
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia.		Ottenuti a partire da filati.
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.		Ottenuti a partire da filati.
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma.		Ottenuti a partire da filati semplici.
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie.		Ottenuti a partire da filati semplici.
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati.		Ottenuti a partire da filati semplici.
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili.		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso.
ex Cap. 60	Maglierie:		
	di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco;		Ottenute a partire da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03, da paste tessili o da prodotti chimici.
	altre.		Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo.		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi.
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini.		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi.
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini.		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi.
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini.		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi.
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino.		Ottenuti a partire da filati.
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili.		Ottenuti a partire da filati.
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati.
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna.		Ottenuti a partire da filati.
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici.		Ottenuti a partire da filati.
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia.		Ottenuti a partire da filati.
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati.
ex 62.01	Coperte diverse da quelle a riscaldamento elettrico.		Ottenute a partire da filati greggi dei Capitoli dal 50 al 56 incluso.
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento.		Ottenuti a partire da filati semplici greggi.
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio . .		Ottenuti a partire da filati.
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio.		Ottenuti a partire da filati semplici greggi.
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale.	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo.	
ex 64.02	Calzature con tomaia di cuoio naturale.	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo.	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 64.02	Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale.	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo.	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero.	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo.	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.).	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo.	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti.		Ottenuti a partire da fibre.
65.05	Cappolli, copricati ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti.		Ottenuti a partire da filati.
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
ex 70.07	Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple.	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci numeri dal 70.04 al 70.06 (incluso).	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro.	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci numeri dal 70.04 al 70.06 (incluso).	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi.	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci numeri dal 70.04 al 70.06 (incluso).	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo.	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08.	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo.	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08.	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena di rame.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm. o meno (non compreso il supporto).		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di rame.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,15 mm.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto).		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.05	Polveri di pagliette di alluminio . . .		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di alluminio.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m².		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti; stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto), polveri e pagliette di piombo.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m².		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
82.05	Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare.		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito.
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici.		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
ex Cap. 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti della voce 84.15 e le macchine per cucire (ex 84.41).		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie.		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.).		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da « prodotti originari »; — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei « pro- prodotti originari ».
ex Cap. 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 85.14 e 85.15.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »; — e che tutti i transistori siano dei « prodotti originari ».

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;

per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati;
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »; — e che tutti i transistori siano dei « prodotti originari ».
Cap. 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
ex Cap. 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce 87.09.		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
ex Cap. 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono).		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;

per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati;
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione di controllo e di taratura.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
ex Cap. 91	**Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 91.04 e 91.08.**		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria . .		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari ».
ex Cap. 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce numero 92.11.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore di quello del prodotto finito.
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »; — e che tutti i transistori utilizzati siano dei « prodotti originari ».

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati;
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 93.07	Pallini da caccia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni).		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
98.08	Nastri inchiostratori, impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, calcolatrici e simili; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati.		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12.

Visto, *Il Ministro per le finanze*
PRETI

ALLEGATO *B*

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce doganale	Denominazione	
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali.
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa.
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazioni di terre coloranti.
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm.
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm.
ex 25.18	Dolomite calcinata, pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia.
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi.
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio.
ex 40.01	Lastre « crepe » di gomma per suole	Laminazione di fogli « crepe » di gomma naturale.
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi.
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini.
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate.
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate.
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (« épincetage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera: il tasso del 50% del valore del prodotto finito (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1968); il tasso del 47,5% del valore del prodotto finito (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 e il 31 maggio 1969, salvo nuova decisione del Consiglio di Associazione, conformemente all'articolo 14 della decisione).
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia.
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio.	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio.
ex 6815	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto.	Fabbricazione di prodotti di mica.
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito.
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, sfaccettati.	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito.
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge.
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce doganale	Denominazione	
ex 71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge.
ex 71.05	Argento e sue leghe, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi.
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati.	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi.
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati.	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi.
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati.	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi.
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati.	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi.
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati.	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi.
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso.	Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di detto categorie: 1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni; 2. Sbozzi di forgia; 3. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti; 4. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati; 5. Nastri; 6. Lamiere; 7 Fili nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per la elettricità.
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere.
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame.
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame.
ex 75.01	Nichelio greggio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio.
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio.
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio.
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio.
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio.
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi.
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone.	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce doganale	Denominazione	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas.	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari.
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da « prodotti originari »; — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei « prodotti originari ».
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tarataruga lavorata.
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata.
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato.
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato.
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio.	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorate.
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.).	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate.
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo.	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati.
ex 98.11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbozzi.

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile e pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;

per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati;
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Visto, *Il Ministro per le finanze*
PRETI

ALLEGATO *C*

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente Decisione

Voce della tariffa doganale	Denominazione
ex 27.07 B I	Oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 del Capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come commestibili.
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali.
29.01 A I B II a) D I a)	Idrocarburi: — aciclici; — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni; — benzolo, toluolo, siloli destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili.
ex 34.03 A	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi.
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi.
ex 38.14 B 1 a)	Additivi preparati per lubrificanti.
38.19 E	Alchilideni in miscela.

Visto, *Il Ministro per le finanze*
PRETI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(6151570) Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200